

AMIANTO: aspetti giuridici

L'essenziale in breve

- In Svizzera l'uso dell'amianto è vietato dal 1990.
- In conformità all'articolo 3.2 dell'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), prima di firmare un contratto d'appalto occorre stabilire con il committente quali sono le misure da adottare per garantire la sicurezza dei lavori e tutelare la salute dei lavoratori. Queste misure sono a carico del committente (cfr. art. 13 del contratto d'appalto SSIC «Accordi particolari»).
- Se l'imprenditore assume i lavori di smaltimento di amianto o se la presenza di amianto è da ritenersi probabile, egli deve assumersi i costi degli accertamenti e del risanamento.
- Se scopre amianto inaspettatamente, l'imprenditore interrompe subito i lavori e avvisa il committente (diffida, art. 3 cpv. 1^{bis} OLCostr). Il committente definisce l'iter da seguire.
- Per quanto ci è dato sapere, le compagnie assicurative (responsabilità civile aziendale) non coprono generalmente più i danni legati all'amianto. Si consiglia quindi alle imprese di controllare la propria copertura assicurativa.

Un componente ad altissimo rischio per la salute

La pericolosità dell'amianto¹, un materiale in passato molto usato nell'edilizia e nell'industria, è stata accertata solo in un secondo tempo. Il pericolo consiste nel fatto che, in caso di lavorazione meccanica, le fibre di amianto si sfaldano in fibre sempre più sottili fino a raggiungere dimensioni micrometriche (1/1000 mm). Queste minuscole particelle si disperdono nell'aria. Se inalate, penetrano negli alveoli polmonari e possono provocare malattie come l'asbestosi, il cancro ai polmoni o il mesotelioma. Le probabilità di guarigione sono minime e molte di queste patologie hanno un esito letale.

Media pericolosità

Il rischio è moderato per l'amianto fortemente legato, presente ad esempio in:

- prodotti di cemento-amianto, utilizzati nell'edilizia e nel genio civile (facciate, lastre ondulate, condotte e canalizzazioni)
- guarnizioni (amianto legato ad altri materiali quali gomme)
- manufatti e oggetti come fioriere

Alta pericolosità

Il rischio è invece alto per l'amianto debolmente legato, presente ad esempio in

- materiali termoisolanti (rivestimenti in amianto spruzzato e pannelli leggeri per l'edilizia)
- rivestimenti per pavimenti, isolamenti per tubi

¹ Definizione: L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa (si distingue tra fibre anfibole formate principalmente da crocidolite e fibre serpentine costituite da materiale crisotile). Questo materiale è molto resistente al calore e all'azione di agenti chimici, è un ottimo isolante elettrico e termico e presenta una buona resistenza alla trazione. È facile da utilizzare in combinazione con dei leganti.

Uso vietato – nessun obbligo di rimozione

In Svizzera l'uso dell'amianto è vietato dal 1° gennaio 1990. In linea di principio non vi è alcun obbligo di rimuovere gli elementi contenenti amianto dagli edi-

fici costruiti prima di tale data, a meno che il rilascio di fibre nell'aria non costituisca un pericolo per la salute².

² Il Cantone di Ginevra ha emanato un regolamento in virtù del quale l'imprenditore è tenuto a effettuare tutte le analisi e perizie necessarie per determinare l'esatta composizione dei rifiuti (art. 31 cpv. 5 Règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets [RGD]).

Individuazione dei pericoli, valutazione del rischio e pianificazione di misure

Il legislatore prevede quanto segue, in particolare nell'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.321.11) e nell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI, RS 832.30) precisata nella direttiva CFSL 6503:

- Accertamento dei pericoli in caso di fondato sospetto di amianto: vecchi edifici, uso di materiali e prodotti come il fibrocemento.
- Valutazione dei pericoli e del rischio: in caso di amianto fortemente o debolmente legato, valutare il rischio di rilascio di fibre tenendo conto della lavo-

razione del materiale e dell'entità dei lavori (a tal fine consultare i bollettini tecnici della SUVA, ad esempio «Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente», www.suva.ch/waswo).

- Pianificazione delle misure: secondo l'articolo 3 OLCostr, le eventuali misure devono essere integrate nel contratto d'appalto. Se vi è la probabilità che vengano rilasciate grandi quantità di fibre di amianto pericolose per la salute, occorre rivolgersi a una ditta specializzata in bonifiche da amianto (art. 60b OLCostr).

Situazioni tipo

Situazione 1 e 2

Se nel contratto d'appalto l'imprenditore si impegna a bonificare gli elementi con amianto (situazione 1) o se ritiene possibile il rinvenimento di amianto (situazione 2), è tenuto a individuare i pericoli, valutare i rischi e pianificare le misure in ottemperanza all'ordinanza sui lavori di costruzione.

Da rilevare che i lavori che implicano il rilascio di grandi quantità di fibre di amianto pericolose per la salute possono essere eseguiti soltanto da ditte riconosciute specializzate (art. 60b OLCostr) e da specialisti in questo ambito (art. 60c OLCostr).

Situazione 3

Se durante dei lavori si rinviene inaspettatamente amianto, occorre procedere come segue (art. 3 cpv. 1^{bis} OLCostr):

1. interrompere subito i lavori;
2. avvisare il committente (diffida, art. 25 norma SIA 118);
3. il committente dispone gli accertamenti del caso e procede alla bonifica.

Attenzione! Se, in un caso come quello descritto nella situazione 3, l'impresario non interrompe i lavori, dovrà assumersi gli obblighi legali che ne conseguono e sarà responsabile degli accertamenti e degli interventi di bonifica. I costi saranno a suo carico.

Responsabilità dell'imprenditore

Situazione

Se, in caso di rinvenimento di amianto, non si interrompono i lavori o si lavora in modo inappropriato, si possono causare danni alla salute dei lavoratori (disturbi di salute dovuti all'inalazione di polvere di amianto), al committente (contaminazione di locali, materiale contenente amianto sul terreno) o a terzi (inalazione di polvere di amianto).

Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori

Conformemente all'articolo 328 CO in relazione con l'articolo 82 LAINF, l'**imprenditore (datore di lavoro)** è tenuto a proteggere i lavoratori e ad avere il dovuto riguardo per la loro salute.

Deve prendere tutte le misure protettive:

1. tecnicamente applicabili;
2. necessarie per esperienza;
3. adatte alle circostanze.

A questo riguardo si veda anche l'articolo 6 dell'appendice 5 al CNM 2008.

Per legge il **datore di lavoro** è tenuto ad applicare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il fatto che un lavoratore sia disposto a violare le norme di sicurezza e protezione (o addirittura lo esiga) non solleva il datore di lavoro dalla sua responsabilità.

Il **lavoratore** è tenuto a collaborare attivamente alla prevenzione delle malattie professionali (art. 82 e pertinenti disposizioni esecutive). Questo significa che deve

- utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione (mascherina FFP3, tuta protettiva, ecc.);
- usare correttamente i dispositivi di sicurezza (senza rimuoverli né modificarli);
- rispettare le avvertenze di sicurezza.

Responsabilità nei confronti del committente (parte contrattuale)

I rapporti tra l'imprenditore e il committente sono disciplinati da un contratto d'appalto. Giusta l'articolo 101 CO, l'imprenditore risponde del danno causato personalmente o dai suoi dipendenti nell'adempimento degli obblighi contrattuali (ad esempio inosservanza delle prescrizioni). L'imprenditore è esonerato da tale responsabilità solo se può dimostrare

- di aver operato con la dovuta diligenza per evitare il danno (rispetto delle prescrizioni, impiego di lavoratori qualificati, sufficiente istruzione e sorveglianza, messa a disposizione di attrezzature adeguate);
- che il danno era inevitabile, anche applicando la diligenza necessaria.

Responsabilità nei confronti di terzi: i danni non sono più coperti dall'assicurazione di responsabilità civile aziendale

Se terzi, ad esempio utenti di un locale in cui vengono eseguiti lavori su materiali contenenti amianto, subiscono un danno, possono rivalersi sull'imprenditore responsabile a norma dell'articolo 41 CO (cosiddetto atto illecito). Generalmente, in particolare per questi casi viene stipulata un'assicurazione di responsabilità civile aziendale.

Attenzione! Per quanto ci è dato sapere, da diversi anni le assicurazioni escludono la copertura dei danni da amianto. Si consiglia pertanto di controllare la polizza assicurativa o di contattare la propria assicurazione di responsabilità civile aziendale.

Limitazione della responsabilità e copertura assicurativa

È importante limitare la responsabilità

La responsabilità descritta sopra in riferimento all'articolo 101 CO può essere limitata o eliminata giusta il capoverso 2 dello stesso articolo, sempre che ciò venga stabilito in via preliminare con il committente in un contratto scritto. Questa soluzione si distingue dall'esclusione della responsabilità per colpa propria, possibile solo in caso di colpa leggera, giusta l'articolo 100 capoverso 1 CO. L'esclusione della responsabilità va stabilita in via preliminare tramite contratto e deve essere inequivocabile, soprattutto se integrata nelle condizioni generali. Si può scegliere di:

- limitare la responsabilità a un importo massimo o definire esattamente la portata delle azioni dannose coperte dall'assicurazione, oppure
- eliminare integralmente la responsabilità per persone ausiliarie.

Nota bene: In caso di danno (senza ricorso a persone ausiliarie) imputabile a dolo o colpa grave, la responsabilità non può essere esclusa né limitata a un dato importo.

Naturalmente l'imprenditore non vuole solo limitare la propria responsabilità ma s'impegna anche, insieme ai suoi dipendenti, a intraprendere tutto il possibile e a operare con la dovuta diligenza per evitare qualsiasi danno.

Consiglio: Leggere la scheda 1.

Mancanza di una copertura assicurativa

In passato l'assicurazione di responsabilità civile aziendale dell'imprenditore copriva anche i danni da amianto. Da alcuni anni però le compagnie di riassicurazione internazionali escludono questa copertura a causa dell'incalcolabilità del rischio. Di fronte a questa situazione, gli assicuratori primari stralciano il rischio amianto dall'elenco dei rischi coperti, spesso senza informare esplicitamente gli assicurati. Ne consegue che molte imprese edili ritengono di essere assicurate per i danni da amianto nei confronti di terzi senza esserlo realmente³.

Consiglio: Controllare se l'assicurazione di responsabilità civile aziendale include i danni da amianto o se questi sono esclusi dalla copertura.

³ La SSIC è contraria a questa prassi. Unitamente a una sezione romanda, ha presentato nel giugno 2009 un'istanza alla Commissione della concorrenza, chiedendo di accertare la liceità di questa esclusione.


Consigli e documentazione aggiuntiva

- Scheda 1: esempi di clausole per la limitazione e per l'esclusione della responsabilità tra committenti e imprenditori nei contratti d'appalto
- Scheda 2: diversi testi di posizioni per complementi d'offerta
- Per i lavori sotterranei vigono prescrizioni particolari (cfr. cifra 9 della direttiva CFSL 6503).

Procedura operativa in caso di sospetta presenza di amianto

Procedura operativa in caso di sospetta presenza di amianto

(tratto dalla direttiva CFSL 6503, dicembre 2008)



Informazioni

Svizzera tedesca: Heinrich Bütikofer, tel. 044 258 82 80, hbuetikofer@baumeister.ch
Nicole Loichat, tel. 044 258 82 31, nloichat@baumeister.ch

Svizzera romanda: Christophe Estermann, tel. 021 646 18 29, cestermann@sse-srl.ch

Svizzera italiana: Nicola Bagnovini, tel. 091 825 54 23, bagnovini@ssic-ti.ch

Edito da: Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, Weinbergstrasse 49, CP, 8042 Zurigo
Tel. 044 258 81 11, fax 044 258 83 35, www.costruttori.ch